



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”

ex lege 11 agosto 2014, n. 116

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DISPOSIZIONE n 03 del 11 5 GEN. 2015

-Nomina del Medico Competente-

-Espletamento della sorveglianza sanitaria del personale dipendente-

(D.Lgs. n. 81/2008 )

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

**VISTO** l’art. 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, tra l’altro, le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, sono state destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, da utilizzare anche tramite Accordo di Programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTO** l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, sottoscritto il 30 marzo 2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2010 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, reg. n. 4 – fog. 297;


**VISTO** l’art. 5, comma 1 di tale Accordo, in base al quale, per l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo stesso, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più Commissari Straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3886 del 9 luglio 2010, “*Disposizioni Urgenti di Protezione Civile*”, in base alla quale il Commissario Straordinario Delegato – nominato ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26 – provvede ad accelerare i necessari interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana, previsti nell’Accordo di Programma sopra citato;





- VISTO** l'art. 21 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 con il quale sono stati ulteriormente dettagliati i compiti e i poteri del Soggetto Attuatore - Commissario Straordinario Delegato per la sua attuazione, nominato ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2011, contenente ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari Straordinari Delegati, nominati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 195/2009, la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ed in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede, tra l'altro, la possibilità di dotarsi di una struttura minima di supporto, per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi;
- VISTO** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, pubblicato sulla GURI n.144 del 24.06.2014, con il quale i Presidenti della Regioni subentrano, relativamente al territorio di competenza, nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni, ai sensi dell'art. 2, c. 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- VISTA** la Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione, con modifiche, del predetto D.L. n. 91/14, ed in particolare i commi 2 *ter* e 4 del citato art. 10, a norma dei quali, rispettivamente, *"...il Presidente della Regione può delegare appositamente Soggetto Attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della Regione..."* e *"Per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015..."*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 604 del 08/09/2014, con il quale – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della Legge 11 agosto 2014, n. 116 – il dott. Maurizio Croce, già Commissario Straordinario Delegato degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana, è stato nominato Soggetto Attuatore per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione dei predetti interventi, cui sono delegati, inoltre, i poteri di firma del Commissario Straordinario;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 c.d. "Testo Unico in materia di sicurezza sul luogo di lavoro", coordinato con il Decreto Legislativo del 3 agosto 2009, n. 106 il quale prevede, tra l'altro, all'interno di ogni "azienda" e quindi anche della Pubblica Amministrazione, l'organizzazione e la costituzione, di un idoneo "Sistema di Sicurezza" ai fini della tutela della salute e del benessere dei propri dipendenti nei luoghi di lavoro tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione;





**VISTA** la Disposizione Commissariale n.39 del 22/09/2012 con la quale viene nominata ai sensi - dell'art 17 del Dlgs 81/08 e ss.mm.ii. responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato, la Dott.ssa Rosaria La Pica la quale possiede i requisiti di cui all'art. 32 del sopracitato decreto legislativo;

**VISTO** che il sottoscritto Soggetto Attuatore nella qualità di Datore di Lavoro, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, provvede a tutti gli adempimenti di cui al Dlgs 81/08;

**CONSIDERATO** che il sottoscritto Soggetto Attuatore nella qualità di Datore di Lavoro dell'Ufficio Commissariale per la "Realizzazione degli interventi per la mitigazione del Rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010, ha l'obbligo di procedere alla nomina del Medico Competente, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e di avvalersene per effettuare la sorveglianza sanitaria nonché per ogni altro adempimento previsto in capo a tale figura professionale dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il curriculum professionale della Dott.ssa Vincenza Tosto, specialista in Medicina del Lavoro ed il preventivo delle prestazioni correlate alla propria attività ;

**CONSIDERATO** che attualmente presso la sede in via Costantino Nigra n. 5, ai fini della sorveglianza Sanitaria sono in carico circa 37 unità dipendenti dall'Ufficio Commissariale, - ferma restando la variabilità del numero - tra personale tecnico ed amministrativo a tempo indeterminato e che tale personale svolge ordinariamente attività d'ufficio;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto dott. Maurizio Croce, Soggetto Attuatore dell'Ufficio del Commissario per la "Realizzazione degli interventi per la mitigazione del Rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" avente sede legale in Palermo, Via C. Nigra n. 5 - CAP 90141, codice fiscale CRCMRZ71S02F158G, nato a Messina il 2.11.71 ed ivi residente in via S. Paolo dei Disciplinati n. 10, domiciliato per la carica presso la suddetta sede, nella qualità di Datore di Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

#### Nomina

Medico Competente dell'Ufficio del Commissario per la "Realizzazione degli interventi per la mitigazione del Rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" ex OPCM 3886/10, la dott.ssa Vincenza Tosto, nata ad Erice (TP) il 10.11.1968 e residente a Palermo in via F.sco Lo Iacono 57 ,90144 Palermo, codice fiscale TSTVCN68S50D423R, in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 81/08, specialista in medicina del Lavoro.

Il Dott. Maurizio Croce e la dott.ssa Vincenza Tosto nn. qq. convengono e stipulano quanto segue:

Art 1





Il Soggetto Attuatore, dott. Maurizio Croce affida alla dott.ssa Vincenza Tosto l'incarico di Medico Competente di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 81/08, da cui consegue l'adempimento degli obblighi previsti, dalla presente disposizione, in capo a tale figura professionale nei riguardi del personale dell'Ufficio Commissariale.

La dott.ssa Vincenza Tosto dichiara di possedere i titoli e le abilitazioni previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per svolgere le mansioni di Medico Competente ed accetta l'incarico come sopra definito.

#### Art 2

Ai sensi degli artt. 25, 39, 40 e 41 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., la dott.ssa Vincenza Tosto, nella qualità di Medico Competente:

- a) Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela e la salute della integrità psico - fisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso di cui all'art. 45 del D.Lgs. 81/08 considerando i particolari tipi di lavorazione e esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.

La Sorveglianza Sanitaria, definita dall'art. 2, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 81/08 come "*...insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa*" comprende più specificatamente:

- 1) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- 2) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa norma, viene stabilita, di norma, in una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio, ovvero quella eventualmente stabilita dall'organo di vigilanza, con provvedimento motivato;
- 3) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili al peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- 4) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- 5) Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi prevista dalla normativa vigente;

Non effettua visite mediche ;

- i) in fase preassuntiva, salve le deroghe previste per legge;
- ii) per accertare stati di gravidanza;
- iii) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche anzidette, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.





anche avvalendosi della collaborazione di medici specialistici i cui nominativi devono essere indicati in via preventiva al datore di lavoro unitamente alle motivazioni relative al loro utilizzo. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite preventive, periodiche o idoneità cambio della mansione sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

- c) Istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera F), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con gli esiti della visita medica che devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'Art. 25, comma 1, lettera c), del D.L.gs 81/08 secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3° dello stesso Decreto L.gs e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53 del Decreto L.gs citato. Il Medico Competente concorda con il Datore di Lavoro il luogo di custodia.
- d) Consegna al Datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale.
- e) Consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione del rapporto, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione.
- f) Invia all'ISPSEL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie di rischio nei casi previsti dal decreto legislativo citato, alla cessazione del rapporto, di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30/06/200, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPSEL, anche attraverso il proprio medico di medicina generale.
- g) Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, e, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione delle attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- h) Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 del D.L.gs. n° 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
- i) Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.L.gs. n°81/08, al Datore di lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dei rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela e delle integrità psico-fisica dei lavoratori.
- j) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
- k) Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- l) Entro il 1° trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento trasmette esclusivamente per via telematica ai servizi competenti per territorio le informazioni elaborate evidenziando le differenze di genere relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello 3B in allegato al D.L.vo 81/08.
- m) Esprime, sulla base delle risultanze delle visite mediche uno dei seguenti giudizi legati alla mansione specifica:

- 1) Idoneità
- 2) Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizione o limitazione;



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



- 3) Idoneità temporanea
- 4) Idoneità permanente.

Nel caso di espressione del giudizio di idoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.

Dei giudizi relativi alla mansione specifica, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

#### Art. 3

Gli accessi e le modalità pratiche per l'esecuzione degli accertamenti sanitari sono concordati dal medico competente rispettivamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Datore di lavoro. Un'opportuna pianificazione delle attività dovrà essere definita dal Medico Competente con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

#### Art. 4

Tutti gli accertamenti sanitari di cui all'art. 41 del D.Lgl. 81/08 e ss.mm.ii. verranno effettuati ordinariamente presso l'Ufficio del Commissario Straordinario per la Mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana. Si conviene che le cartelle sanitarie e di rischio vengano custodite presso la sede del datore di lavoro, con le opportune prescrizioni di rito.

#### Art. 5

L'Ufficio del Commissario Straordinario per la Mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana si impegna a corrispondere alla dott.ssa Vincenza Tosto, a titolo di compenso per tutte le prestazioni qui convenzionate, l'importo concordato come qui di seguito si specifica:

- 1) € 90.00/cad., così suddiviso:
  - Visita medica generale con rilascio di certificazione di idoneità e compilazione della cartella sanitaria e di rischio: € 50.00/cad.
  - Spirometria € 20.00/cad.
  - Visiotest € 20.00/cad.
- 2) Le visite mediche e gli eventuali esami strumentali saranno effettuati presso la sede dell'ufficio .
- 3) Partecipazione a sopralluoghi, riunioni, corsi di formazione, attività di collaborazione e di consulenza ed ogni altro onere discendente dal presente incarico: a forfait € 750,00.

L'importo complessivo del suddetto compenso, atteso l'attuale numero di personale (c. 37 unità), viene quindi presumibilmente determinato in € 4.080,00, fermo restando che lo stesso è suscettibile di variazioni in diminuzione o in aumento, secondo la variazione del predetto numero di unità.

- 4) Le cartelle sanitarie e di rischio , e quant'altro ritenuto utile per effettuare la sorveglianza sanitaria , saranno fornite dal professionista.

#### Art. 6

Il pagamento delle sopradette prestazioni di cui al punto 1 dell'art. 5) avverrà dopo l'espletamento delle stesse.





Il pagamento del compenso forfettario riguardante le sopradette prestazioni di cui al punto 3) avverrà a saldo, dopo l'adempimento di tutte le prestazioni qui convenzionate.

Tutti i pagamenti avverranno dietro presentazione della relativa fattura da intestare al "Commissario Straordinario Delegato per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico nella regione Siciliana", mediante ordinativo di pagamento bancario o sul conto corrente indicato, con le relative coordinate bancarie, dal professionista e previa verifica della regolarità contributiva.

#### Art. 7

Di stabilire che gli oneri derivanti dal suddetto provvedimento graveranno sui fondi stanziati per le attività di mitigazione del rischio idrogeologico le cui somme sono accreditate sulla Contabilità speciale n. 5447- OPCM 3886/10 intestata al Commissario Straordinario Delegato, istituita c/o la sezione 515/Palermo.

#### Art. 8

La convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione. Entrambe le parti possono recedere, con preavviso di almeno tre mesi, dalla convenzione tramite comunicazione scritta da inviare alla controparte con raccomandata A/R.

#### Art. 10

Qualora sorga una controversia, il Medico competente deve esperire un tentativo di conciliazione bonaria presso la sede di via Nigra 5, in Palermo.

#### Art. 11

Eventuali modifiche alla presente convenzione, rese necessarie dall'evoluzione della legislazione e dalla programmazione sanitaria, saranno apportate con le medesime modalità adottate per la stipula della convenzione.

#### Art. 12

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione. La convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura della dott.ssa Tosto su cui graveranno le relative spese di stipula, di bollo e di registrazione.

La presente convenzione viene letta, confermata e sottoscritta in Palermo il \_\_\_\_\_

Il Medico Competente  
(dott.ssa *Vincenza Tosto*)



Il Soggetto Attuatore  
(dott. *Matteo Croce*)

